

Le funzioni di controllo nella riforma delle società per azioni

Ferdinando Superti Furga

Ordinario di Ragioneria alla Facoltà di Economia – Università degli Studi di Pavia
Via S. Felice, 27100 Pavia, Italia – tel.: 0382 506243

Sommario – 1. Le esigenze del controllo – 2. L'oggetto del controllo – 3. Le funzioni di controllo secondo la riforma ex D.Lgs 6/2003 – 4. Il sistema ordinario – 5. Il sistema dualistico – 6. Il sistema monastico – 7. Il controllo contabile

1 - Le esigenze del controllo

Nei sistemi economici dove esiste la libertà di intraprendere, le imprese acquisiscono sui mercati i fattori di produzione necessari allo svolgimento delle loro attività di gestione: tipicamente il capitale e il lavoro.

A tali fattori acquisibili mediante scambi di mercato si aggiungono i servizi forniti dai pubblici poteri, intesi in senso lato; in alcuni casi l'acquisizione di tali servizi è condizionata da sistemi di vincoli formalizzati.

Le combinazioni produttive, poste in essere secondo le loro specificità, attuano i processi di trasformazione e quindi le imprese offrono sui mercati di sbocco i prodotti o i servizi che costituiscono il risultato dei processi di trasformazione.

La complessa attività aziendale deve necessariamente essere condizionata da un sistema di regole, comunemente denominato corporate governance, che attengono sia alle modalità di partecipazione dei vari soggetti all'intrapresa economica, sia all'ordinato svolgimento dei mercati.

Nel generale contesto della corporate governance si pongono le funzioni di controllo, intese nella più ampia accezione del termine, a tutela dei molteplici interessi interni ed esterni convergenti nell'impresa.

Nell'azienda convergono interessi economici di varia specie: interessi di coloro che hanno conferito mezzi finanziari con i vincoli propri del capitale di rischio o di prestito, interessi dei prestatori di lavoro che costituiscono il governo dell'impresa e di chi svolge un'attività subordinata ai primi, interessi dei fornitori, dei clienti, dei pubblici poteri in genere, sia in connessione agli obiettivi di politica economica, sia per il prelievo dei tributi.

Nelle società per azioni di maggiori dimensioni, i cui titoli sono quotati sui mercati regolamentati, gli interessi economici esterni coinvolgono l'intera società civile poiché i risparmiatori possono essere considerati azionisti potenziali della società.

Alcuni di questi interessi sono da ritenersi istituzionali poiché le prospettive del loro soddisfacimento hanno determinato il sorgere dell'intrapresa economica.

Il complesso degli interessi economici convergenti nell'impresa è tradizionalmente distinto nella letteratura economico-aziendale, in interni ed esterni.

I titolari degli interessi economici interni costituiscono, secondo un'affermata teoria, il soggetto economico dell'azienda.

In prima analisi, il soggetto economico-aziendale può essere ripartito nelle seguenti categorie, con una classificazione che considera le ipotetiche uniformità delle motivazioni per cui partecipano all'impresa.

La ripartizione può essere così formulata:

- portatori di capitale di comando;
- portatori di capitale controllato;
- prestatori di lavoro che costituiscono il soggetto operativo;
- prestatori di lavoro professionale indipendenti che, pur partecipando agli organi societari, non costituiscono il soggetto operativo;
- prestatori di lavoro di carattere prevalentemente esecutivo.

Un sistema articolato di regole presiede ed orienta le funzioni di controllo.

Dopo quanto statuito dal Codice del '42, dalla novella 216/74, il legislatore è intervenuto per le società, le cui azioni sono quotate sui mercati regolamentati, con il D.Lgs n. 58/1998 (legge Draghi) e quindi con la riforma delle società di capitali, D.Lgs n. 6/2003.

Questo sistema di leggi è integrato ed arricchito da un complesso normativo di carattere secondario costituito dall'autoregolamentazione, statuita da appositi comitati costituiti da professionisti e da operatori dei mercati finanziari.

Si pensi ai Principi di revisione, ai Principi di comportamento del Collegio sindacale, al Codice di autodisciplina (Codice Preda), per le società le cui azioni sono quotate alla Borsa Valori di Milano.

L'insieme delle norme cui si fa riferimento riflette e codifica le linee generali oggetto di ampio dibattito che si trova sia nella letteratura giuscommercialistica che economico-aziendale.

2 - L'oggetto del controllo

Le funzioni di controllo, tradizionalmente demandate al collegio sindacale, sono indicate dal legislatore del '42 ex art. 2403 c.c..

Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione e vigilare sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo della società. I due verbi indicati dal legislatore testimoniano la previsione di due linee generali di intervento nelle funzioni di controllo.

Con l'introduzione della revisione ex l. 216/74 le due linee di intervento nelle funzioni di controllo si vanno meglio configurando. Seguono le raccomandazioni della CONSOB del 20 febbraio 1997 che hanno la funzione di *moral suasion* nei confronti delle società le cui azioni sono

quotate sui mercati regolamentati e quindi il Testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari D.Lgs. 58/1998 o Legge Draghi in cui si specificano i doveri del collegio sindacale, ex art. 149 e quelli della società di revisione ex art. 155.

La letteratura giuridico-economica, che attiene alle funzioni di controllo, ha ampiamente dibattuto se il controllo debba essere inteso in senso meramente formale o come controllo di merito. Tra queste due posizioni limite sembra opportuno configurare un comportamento intermedio che potrebbe essere definito come un'attività che verifichi l'osservanza della legge, dello statuto e delle linee strategiche svolte dalla società.

Infatti, un controllo meramente formale contrasta con i principi generali della corporate governance che si addicono ad una società industriale di carattere avanzato, mentre il controllo di merito non può estendersi alle scelte di convenienza economica delle operazioni di gestione, attività tipica degli organi di governo economico.

In estrema sintesi, le funzioni di controllo sull'amministrazione della società potrebbero procedere lungo le seguenti linee di verifica:

- a) che le operazioni di gestione siano programmate e poste in essere nell'interesse dell'impresa e non per finalità extra-aziendali o solo nell'interesse di alcuni gruppi di potere operanti all'interno dell'impresa;
- b) che le strategie siano compatibili con lo statuto e con gli obiettivi generali dell'impresa;
- c) che i piani e i programmi di medio-lungo periodo siano coerenti con quanto indicato sub b);
- d) che i conseguenti piani operativi di breve periodo o budget siano in armonia con quanto indicato sub c);
- e) che i rischi economici della gestione programmata siano compatibili con la struttura dell'impresa, in particolare con quella finanziaria.

L'attività di controllo sull'amministrazione in tal modo configurata non deve però intralciare lo svolgimento della gestione poiché gli organi di governo economico devono poter modificare i programmi ove riscontrino la loro inidoneità a conseguire le finalità economiche della gestione.

Di contro, le funzioni di controllo sulla contabilità potrebbero procedere lungo le seguenti linee di verifica:

- a) che i fatti aziendali, conseguenti alle operazioni di gestione, siano correttamente raffigurati nei documenti contabili;
- b) che i documenti contabili siano correttamente rilevati nella contabilità aziendale;
- c) che la contabilità sia correttamente riflessa nel bilancio di esercizio;
- d) che il bilancio di esercizio raffiguri con chiarezza, verità e correttezza la situazione economico-patrimoniale della società.

La tendenza generale accolta dalle previsioni legislative è quella di demandare il controllo sull'amministrazione a prestatori di lavoro professionale indipendenti che non costituiscano però

il soggetto operativo e il controllo sulla contabilità ad organi esterni alla società.

3 - Le funzioni di controllo secondo la riforma ex d.lgs 6/2003

Con riferimento alle Società per azioni, il legislatore del 2003 prevede tre differenti modelli di organizzazione secondo il disposto della Sezione VI bis del codice civile, Dell'amministrazione e del controllo. Gli statuti delle società possono adottare tali modelli.

Il legislatore delegato, nel quadro dei vincoli posti dalla delega, ha ampliato l'autonomia statutaria offrendo possibilità di scelta tra modelli alternativi e consentendo nell'ambito di ognuno di questi alcuni gradi di libertà.

La possibilità offerta dal legislatore del 2003 pone la redazione degli statuti societari in una posizione in parte autonoma e in parte regolata da norme giuridiche esterne. La situazione è nuova rispetto alla tradizione del nostro Paese. Infatti, i soci, all'unanimità nella fase costitutiva e con maggioranze qualificate in fase modificativa, possono adottare statuti che prevedano la struttura tradizionale di amministrazione e controllo oppure uno tra due sistemi alternativi mutuati da ordinamenti stranieri. Questi ultimi sono: il *sistema dualistico* di derivazione germanica, che tuttavia trova applicazione anche in Francia accanto a quello tradizionale, e quello *monistico* di matrice anglosassone. Ognuno di questi sistemi consente poi la possibilità di alcuni adattamenti.

4 - Il sistema ordinario

Il sistema ordinario è strutturato come quello già previsto dal codice civile.

L'assemblea nomina l'organo amministrativo (Consiglio di amministrazione o amministratore unico) e il Collegio sindacale.

Per quanto concerne il controllo si rileva una importante novità rispetto al sistema previgente; si ha la distinzione tra controllo sull'amministrazione e controllo sulla contabilità come regola generale.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della Giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'albo CONSOB.

Lo statuto può attribuire anche il controllo contabile al Collegio sindacale. Questa scelta è però preclusa alle società:

- a) che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (le cosiddette Società aperte);
- b) che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, cioè le società controllanti salvo i casi di esonero previsti ex art. 27, D.Lgs 127/1991.

5 - Il sistema dualistico

Il sistema dualistico si articola in tre organi: l'assemblea, il Consiglio di gestione e il Consiglio di sorveglianza; scompare il Collegio sindacale.

L'assemblea nomina il Consiglio di sorveglianza (salvo quanto disposto dagli artt. 2351, 2449 e 2450), quest'ultimo nomina il Consiglio di gestione ed approva il bilancio di esercizio e, ove richiesto, il bilancio consolidato. Il Consiglio di sorveglianza riferisce all'assemblea almeno una volta all'anno sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Tuttavia, lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio, o qualora vi sia la richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza, l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, come è previsto nel sistema ordinario.

Nel sistema dualistico, però, il ricorso al controllo di un organo esterno è obbligatorio anche per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali e non siano obbligate a redigere il bilancio consolidato.

L'obbligo di ricorrere al controllo di un organo esterno, anche in questi casi, appare opportuno perché, se così non fosse, avremmo l'organo di sorveglianza che controlla la contabilità e quindi approva il bilancio che deriva dalla contabilità controllata dallo stesso organo.

Nel sistema dualistico la separazione tra il controllo sull'amministrazione e il controllo sulla contabilità è di tutto rilievo, poiché il Consiglio di sorveglianza ha maggiori poteri (nomina i membri del Consiglio di gestione, approva il bilancio) di quanto non abbia il Collegio sindacale nel sistema tradizionale.

Al Consiglio di sorveglianza, come si è osservato, è demandata l'approvazione anche del bilancio consolidato che, di contro, nel sistema tradizionale, non è sottoposto all'approvazione assembleare, ma solo a quella dell'organo amministrativo.

In prospettiva è assai probabile che il bilancio consolidato assuma un rilievo informativo crescente in relazione al progressivo espandersi dei gruppi economici di imprese. E' pur vero che nel sistema tradizionale il Collegio sindacale presenta una relazione anche sul bilancio consolidato, ma eventuali denunce da parte di questo organo possono essere indirizzate solo all'autorità giudiziaria.

Il controllo sull'amministrazione della società appare più pregnante di quanto non sia nel sistema tradizionale.

Secondo questo modello, spetta al Consiglio di gestione predisporre i piani di medio-lungo periodo e quindi i budget annuali, che costituiscono lo strumento operativo per l'attuazione di tali piani; piani e budget dovrebbero essere presentati al Consiglio di sorveglianza per l'approvazione.

Si potrebbe obiettare che il legislatore ex art. 2409 – terdecies, Competenza del Consiglio di sorveglianza, non indica l'approvazione dei piani e programmi né dei budget e quindi quest'attività potrebbe non rientrare tra le competenze di tale organo. Si deve in proposito osser-

vare che piani, programmi e budget sono categorie che attengono alla teoria economico-aziendale e non sono considerate dal legislatore. La loro approvazione da parte del Consiglio di sorveglianza è quindi solo una appropriata modalità di attuazione dell'obbligo di vigilanza "... sul rispetto dei principi di corretta amministrazione" statuito ex art. 2403 c.c..

La CONSOB, con la comunicazione n. DEM/1025564 del 6/4/2001 invita i Collegi sindacali ad indicare nelle loro relazioni all'assemblea le "... operazioni (...) ritenute manifestamente imprudenti o azzardate" e quelle "... atipiche e/o inusuali effettuate con parti correlate ovvero in grado di incidere in maniera significativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società". La CONSOB chiede inoltre "... le valutazioni del Collegio circa la loro congruità e rispondenza all'interesse della società".

Nel sistema dualistico l'attività di controllo sull'amministrazione, esercitata dal Consiglio di sorveglianza, ha un rilievo maggiore di quella affidata al Collegio sindacale nel sistema tradizionale.

E' quindi opportuno che le valutazioni su determinate operazioni, nel quadro di una corretta applicazione della corporate governance, siano preventivamente espresse con l'approvazione da parte del Consiglio di sorveglianza dei piani aziendali e dei budget.

Il Consiglio di sorveglianza non è evidentemente deputato a vagliare la convenienza economica delle scelte operative - se così non fosse eserciterebbe un pesante controllo di merito -, ma deve valutare le compatibilità dei piani e dei budget proposti dal Consiglio di gestione con il sistema di vincoli interni ed esterni all'impresa che condiziona l'evolvere della gestione. Si pensi, a titolo di esempio, alla compatibilità dei piani e budget proposti con la struttura finanziaria dell'impresa.

In sintesi, il sistema dualistico appare come una forma evoluta del modello tradizionale di amministrazione e controllo.

Il ruolo di controllo sull'amministrazione, che nel sistema tradizionale compete al Collegio sindacale, è notevolmente potenziato con le attribuzioni assegnate nel sistema dualistico al Consiglio di sorveglianza. Di contro, è diminuito il ruolo dell'assemblea dei soci la cui funzione è la nomina del Consiglio di sorveglianza e il conferimento dell'incarico del controllo contabile ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

Chi conosce lo svolgimento dei lavori assembleari per l'approvazione del bilancio di esercizio, in specie per le società i cui titoli sono quotati alla Borsa Valori, ha potuto constatare come, in non pochi casi, si assista a forme di stanche ritualità senza un serio dibattito sui problemi aziendali, ma piuttosto con l'intervento di numerosi soci, titolari talvolta di partecipazioni insignificanti, il cui obiettivo sembra non potersi configurare come coincidente con le finalità dell'impresa, ma piuttosto rivolto ad interessi personali, in alcuni casi non commendevoli.

E' pur vero che il modello dualistico accentua la separazione tra proprietà e controllo; sembra però che gli interessi di portatori di capitale di rischio spesso possano essere meglio tutelati dal gruppo di prestatori di lavoro professionale che costituiscono il Consiglio di sorveglianza con i poteri che il sistema dualistico attribuisce loro.

Almeno un componente effettivo del Consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il ministero della Giustizia, ex art. 2409 -

duodecies c.c., c. 4.

Le funzioni attribuite a questo organo societario inducono però a ritenere che una pur approfondita cultura contabile-bilancistica non sia sufficiente; occorrono solide basi di carattere economico-aziendale.

Il legislatore impone, per i membri del Consiglio di sorveglianza, le stesse cause d'ineleggibilità e di decadenza previste per il Collegio sindacale, ex art. 2399 c.c., primo comma. La norma sta ad indicare la richiesta di indipendenza dei membri costituenti l'organo di controllo. Nel sistema dualistico però i componenti del Consiglio di sorveglianza sono l'espressione dei soci che, riuniti in assemblea, procedono alla loro nomina.

Si deve quindi ritenere che, a differenza del Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza rifletta, per le funzioni cui è deputato, in modo pregnante la configurazione della compagine azionaria, sia pure con riferimento ai rapporti di potere che si hanno tra i soci. Si pensi ai rapporti tra gli azionisti di maggioranza, di minoranza, ai patti di sindacato, ad altre forme di accordo tra i soci.

In alcuni casi, le società non hanno un azionista di riferimento che sia in grado di indicare gli indirizzi generali di gestione, ma il capitale di controllo è formato da più azionisti che possono avere prospettive differenti, a volte contrastanti.

In queste società la scelta del modello dualistico potrebbe offrire alcuni aspetti positivi. La composizione di obiettivi discordanti potrebbe avvenire a livello di Consiglio di sorveglianza senza intervenire nelle scelte operative determinate dal Consiglio di gestione.

E' evidente però che i membri del Consiglio di sorveglianza, espressione dei soci, possono non avere le caratteristiche di indipendenza necessarie per la funzione di controllo sull'amministrazione.

Per ovviare ad un simile inconveniente, sarebbe auspicabile che nel Consiglio di sorveglianza trovassero posto figure dotate di indiscutibile professionalità e indipendenza.

Infatti, il legislatore precisa appunto, ex art. 2409 duodecies c.c. comma sesto, che lo statuto può subordinare l'assunzione delle cariche "al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza".

Per quanto sopra esposto, al fine di potere svolgere l'attività di controllo sull'amministrazione nel modello dualistico, sembra necessario che gli statuti sociali prevedano, almeno per una parte dei componenti l'organo di controllo, adeguate caratteristiche di professionalità, autorevolezza e indipendenza.

Appare di tale importanza l'inserimento di queste clausole statutarie che si ritengono auspicabili forme di autoregolamentazione, quali un codice di comportamento per l'ammissione alla Borsa Valori delle azioni delle società, in guisa che il mercato possa apprezzare le società che ostentano strutture adeguate di controllo.

La stessa CONSOB potrebbe intervenire con raccomandazioni che hanno la natura di moral suasion, al fine di ottenere strutture del Consiglio di sorveglianza idonee a svolgere la funzione di controllo cui è deputato.

6 - Il sistema monistico

Il sistema monistico è regolato secondo il disposto del § 6 all'interno della Sezione VI – bis del codice civile.

Esso prevede l'assemblea dei soci che conserva il ruolo svolto nel sistema tradizionale, quindi nomina il Consiglio di amministrazione.

Quest'ultimo designa al suo interno un Comitato per il controllo sulla gestione ex art. 2409 – sexiesdecies, c.c..

La legge stabilisce, ex art. 2409 – septiesdecies c.c., che almeno un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza, stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, primo comma.

Anche per il sistema monistico lo statuto può prevedere che i consiglieri che costituiscono il Comitato per il controllo sulla gestione abbiano determinate caratteristiche di professionalità e di indipendenza. Tali caratteristiche possono essere configurate in relazione a codici di comportamento statuiti da ordini professionali o da società di gestione di mercati regolamentati .

Questo sistema organizzativo non prevede il Collegio sindacale, ma la funzione di controllo sull'amministrazione è affidata ad interna corpora dello stesso Consiglio che demanda tali compiti all'apposito comitato.

Il controllo contabile è assegnato , anche nelle previsioni del modello monistico, ad un revisore esterno o a una società di revisione.

Lo statuto però può prevedere che il Comitato per il controllo sulla gestione, sia nominato diversamente.

Questa facoltà è una riprova della dialettica interna alla dinamica statutaria che caratterizza la riforma societaria di cui si argomenta.

Il Comitato è formato da prestatori di lavoro professionale indipendenti che non debbono svolgere funzioni operative nell'impresa.

Infatti, ex art. 2409 – octiesdecies c.c., secondo comma, si precisa che possono essere eletti nel Comitato per il controllo sulla gestione coloro che “... non siano membri del Comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e che comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate”.

Tale modello organizzativo appare estraneo alle tradizioni latine, infatti è di derivazione anglosassone e presenta non poche peculiarità.

I controllati, amministratori, nominano i propri controllanti. Questi ultimi dovranno essere necessariamente nominati a maggioranza. Il Consiglio di amministrazione nomina il Comitato, ma coloro che costituiranno il Comitato dovranno astenersi nella votazione.

Inoltre, i membri del Comitato di controllo sono pur sempre amministratori e come tali partecipano alle delibere del Consiglio di amministrazione che poi in quanto membri del Comitato dovrebbero per certi aspetti controllare.

Se però fosse istituito il Comitato esecutivo, formato esclusivamente dagli amministratori operativi, si realizzerebbe una situazione per alcuni aspetti simile a quella configurata nel sistema dualistico.

Il sistema previsto secondo il modello monistico è in qualche misura assimilabile alle forme di controllo interno che vanno affermandosi anche nel nostro Paese, svolgendo però solo funzioni integrative ai controlli previsti dal sistema tradizionale ed ora da quello dualistico.

Il controllo interno è generalmente istituito in ossequio a previsioni legislative, l. 231/2001, e da codici comportamentali volontaristici, quale è il codice Preda.

Il Consiglio di amministrazione demanda ad alcuni suoi membri indipendenti, senza deleghe operative, il compito di considerare le aree in cui possono manifestarsi rischi specifici e quindi di proporre le procedure operative idonee a evitare tali rischi e inoltre vigilare sulla corretta applicazione di tali procedure.

Il Consiglio di amministrazione dà mandato ad alcuni suoi membri indipendenti e privi di deleghe operative di occuparsi di queste problematiche per riferire al Consiglio stesso perché questi possa prendere gli opportuni provvedimenti.

E' quindi un'attività più di carattere istruttorio che di controllo attivo sull'amministrazione.

Il controllo interno, in questa accezione, vuole essere una modalità per fronteggiare problematiche concernenti responsabilità di amministratori e direttori in ordine alla trasparenza informativa, alla correttezza, all'efficacia e all'efficienza delle operazioni poste in essere.

Questa forma di controllo è richiesta dal legislatore del 2001 con la l. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche che infrange l'antico brocardo *societas delinquere non potest*. La legge ritiene penalmente responsabile la società per atti compiuti dai propri funzionari a meno che la società possa dimostrare di aver posto in essere un sistema di controllo interno tale da prevenire eventuali comportamenti illeciti.

Anche la normativa volontaristica può intervenire prescrivendo l'istituzione di idonei sistemi di controllo interno. Tali sono, a titolo di esempio, le indicazioni del cosiddetto Codice Preda per ammettere le azioni alle contrattazioni della Borsa di Milano.

Il sistema di controllo interno è anch'esso di derivazione anglosassone (raccomandato dopo i recenti scandali), ma è strutturalmente diverso dal controllo previsto nella tradizione latina di amministrazione e controllo che in Italia abbiamo con il Collegio sindacale ed ora anche, in misura rafforzata, con il Consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico.

7 - Il controllo contabile

Consideriamo un ulteriore aspetto della funzione di controllo, il controllo contabile. Nel linguaggio derivato dalle direttive comunitarie questa specie di controllo è denominato con la formula assai discutibile controllo legale dei conti. Nel quadro della normativa del 2003 il controllo contabile è disciplinato nel § 4 della Sezione VI bis con riferimento al sistema tradizionale di amministrazione e controllo, mentre nei sistemi alternativi, dualistico e monistico, i riferimenti

al controllo contabile sono richiamati nei paragrafi 5 e 6 della stessa sezione.

Come si è già osservato, la riforma distingue la funzione del controllo sull'amministrazione da quella del controllo contabile. Quest'ultimo è normalmente affidato ad organi esterni alla società, revisore contabile o società di revisione, iscritti negli appositi albi.

L'articolo 2409 ter statuisce le funzioni attribuite al controllo contabile. La lettera a) afferma che il revisore o la società incaricata:

“ verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione”.

Risulta dunque del tutto superato il dubbio, posto in passato da alcuni autori, se il revisore debba controllare la contabilità durante lo svolgimento della gestione o solo in occasione della formazione del bilancio.

La cadenza trimestrale è perciò un obbligo minimale richiesto per assolvere al compito sopra indicato. La seconda parte della proposizione normativa implica una stretta collaborazione tra l'organo di controllo e il revisore contabile, poiché il primo deve esprimere un giudizio sull'idoneità del sistema contabile a rilevare sistematicamente i fatti di gestione. E' noto che la rilevazione dei fatti di gestione è mediata dai documenti che affluiscono alla contabilità. Questi devono descrivere in modo veritiero, con un'accezione forte della nozione di verità, intesa come corrispondenza tra enunciati e fatti, i risultati delle operazioni di gestione in tutti i loro aspetti: quantitativi, con riferimento alla grandezza e al prezzo, temporali, in relazione al momento di rilevazione dei valori, descrittivi, in relazione ai fatti di gestione che devono essere indicati nei documenti secondo verità e completezza. Infatti, i documenti possono essere considerati falsi anche per omissioni. Nella maggior parte dei casi in cui si è riscontrata la falsità dei bilanci, essa trae origine da documenti falsi rilevati in contabilità. La relazione fatti gestionali – documenti costituisce un' area di criticità nelle funzioni di controllo e può essere fronteggiata solo con una stretta collaborazione tra gli organi di controllo sull'amministrazione e quelli preposti al controllo contabile.

La lettera b) impone al revisore di verificare “... se il bilancio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano”.

Per quanto concerne il bilancio di esercizio il punto b) considera il riflesso della contabilità nel bilancio. In questa seconda fase dell'iter formativo dello stesso, oltre alle relazioni meramente quantitative, assumono particolare rilevanza gli aspetti qualitativi che attengono alla classificazione delle differenti voci del bilancio. Si pensi, a titolo di esempio, alla classificazione nel conto economico di componenti di reddito imputati alla gestione ordinaria piuttosto che a quella straordinaria o, nello stato patrimoniale, alla classificazione di elementi dell'attivo tra le disponibilità piuttosto che tra le immobilizzazioni.

Anche in questa fase formativa del bilancio di esercizio la collaborazione tra coloro che sono preposti al controllo sull'amministrazione e chi deve controllare la contabilità è necessaria poiché, in non pochi casi, la classificazione delle voci di bilancio è la conseguenza delle scelte di gestione accolte nei piani e programmi aziendali.

L'allocazione in forma non corretta dei saldi dei conti nel bilancio di esercizio può compor-

tare il falso qualitativo di quest'ultimo.

Per quanto concerne poi il bilancio consolidato, l'organo che presiede al controllo sull'amministrazione deve verificare le istruzioni che la capogruppo impartisce alle società controllate per la trasmissione dei dati necessari alla redazione dello stesso.

La determinazione dell'area di consolidamento e la modalità con cui si procede alla sua redazione implicano la piena collaborazione tra i differenti organi preposti alle funzioni di controllo.

La lettera c) impone al revisore di esprimere " ... con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto".

Come è ben noto, con le scritture di fine esercizio sono imputati al bilancio i valori di natura congetturale (quote di ammortamento, valutazione delle rimanenze, quote di imputazione ai fondi, ecc.) espressione della continuità della gestione che solo per esigenze conoscitive è stata suddivisa in esercizi. Tali valori sono necessariamente derivati dai programmi di gestione scelti. La collaborazione tra l'organo di controllo sull'amministrazione e chi è preposto al controllo contabile deve essere ulteriormente rafforzata quando, *de jure condendo*, il bilancio dovrà sostituire ai valori determinati sulla base del costo storico, valori correlati al cosiddetto *fair value*, che potremmo definire come il valore economico attuale attribuibile ai valori di bilancio.

La non corretta determinazione dei valori di natura congetturale porta con sé una forma di falsità del bilancio, intesa in una prospettiva economico-aziendale, che potremmo definire sintattica.

Non è infatti possibile, nel caso dei valori congetturali, stabilire una precisa corrispondenza tra enunciati e fatti in quanto i valori congetturali rappresentano nel sistema astrazioni concettuali inserite per la necessità di misurare il risultato economico di periodo. La loro verità è accertabile soltanto in un rapporto di coerenza tra il valore parziale della fase relativa al processo operativo indicato nell'esercizio e la più ampia ipotesi di gestione da cui deriva.